

## FERIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

*Le ferie del personale della scuola costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007 tuttora in vigore. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.*

*La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.*

### NUMERO DI GIORNI DI FERIE E DI FESTIVITÀ SOPPRESSE

*(Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007)*

#### Ferie spettanti al personale a tempo indeterminato e determinato

**Il personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato ha diritto:**

- a **30 gg.** di ferie per anno scolastico se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- a **32 gg.** per anno scolastico se ha un'anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per "anzianità di servizio" si intende un servizio a **qualunque titolo prestato** (per cui nei tre anni vengono considerati tutti i servizi svolti a tempo determinato sia come docente che ATA).

**Nel calcolo dei giorni di ferie spettanti, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.**

#### Calcolo delle ferie personale a tempo determinato

Le ferie del personale docente e ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Va quindi effettuata la proporzione: **360: 30/32 = n° dei giorni di servizio: x**

- **Es. docente** fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a **7 giorni di ferie** ( $x = 30 \text{ per } 82 \text{ diviso } 360$ ).

#### Festività soppresse

In sostituzione delle **festività soppresse**, a tutto il personale della scuola sono attribuite **4 giornate di riposo**, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

**Nel calcolo dei giorni spettanti per festività soppresse, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.**

## Personale in servizio su 5 o 6 giorni o in regime di part time

### ➤ Personale in servizio su 5 o 6 giorni

Per il **personale docente e ATA** che presta servizio su 5 giorni (**settimana corta o giorno libero**) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie. A tutto il personale scolastico le ferie devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

Di norma il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei **giorni lavorativi** come derivanti dalla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, **senza conteggiare le festività e/o i riposi compensativi in esso ricadenti**.

### ➤ Personale docente e ATA in regime di part-time

Il personale docente e ATA in **regime di part time orizzontale** ha lo stesso numero di giorni di ferie del personale a tempo pieno. Per il personale docente e ATA in **regime di part time verticale**, invece, il periodo di ferie viene riproporzionato.

Per il solo personale docente ed ATA in **regime di part time verticale** il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (*non delle ore settimanali*):

**Es. docente in part time verticale 3 giorni a settimana:  $3 : 6 = x : 32$  ovvero  $x = 16$  gg. di ferie.**

---

### **PARTICOLARITÀ**

#### **Personale ATA**

*Per il personale ATA il CCNL 29.11.2007 (art. 13 comma 5) dispone che nel caso in cui il PTOF d'istituto preveda la settimana articolata **su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie**. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni CCNL.*

*Mentre i giorni di ferie **goduti per frazioni inferiori alla settimana** ai fini del computo delle ferie vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.*

## **TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE NON RIDUCONO IL PERIODO DI FERIE SPETTANTE**

**(Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007)**

Il periodo di ferie **non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite**, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

**Es: periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%; congedi parentali retribuiti al 30%.**

## PERIODI IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE

(Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18)

### Personale docente

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione **può richiedere** di fruire delle ferie nei giorni di **sospensione delle lezioni e delle attività didattiche** definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

**In sintesi, è possibile fruire delle ferie spettanti:**

- ✓ dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- ✓ durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
- ✓ durante una eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- ✓ dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento;
- ✓ dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).

### **PARTICOLARITÀ**

#### **Personale docente**

##### ***Ferie durante il periodo delle lezioni***

***Per il personale docente a tempo indeterminato e determinato: Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che sono subordinati alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Tali giorni, se fruiti, sono detratti dal monte ferie spettante.***

##### ***Personale docente a tempo indeterminato***

***Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall'art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, da fruire alle stesse condizioni e con le stesse modalità.***

***I 6 giorni di ferie, anche se fruiti "come" permessi per motivi personali e familiari, sono detratti dal monte ferie spettante.***

### Personale ATA

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il **personale ATA** può fruire delle ferie durante tutto l'anno scolastico anche frazionandole in più periodi.

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, **assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio-31 agosto.**

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:

- ✓ Se il dipendente, per esigenze di servizio e preve disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. **Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche**, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.
- ✓ Le predette giornate di riposo **non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate**, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

## INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLE FERIE

(Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01)

**Il personale può interrompere il periodo di ferie:**

- In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
- In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
- Se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

**Le ferie del dipendente interrotte o sospese dal dirigente:**

- **Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio** da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questo caso **il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.**

## RECUPERO DELLE FERIE NON GODUTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

(Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007)

**In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale es. maternità e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:**

- Dal **personale docente a tempo indeterminato** entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica;
- Dal **personale ATA a tempo indeterminato** di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute **per cause non imputabili al dipendente** (es. *grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici*), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

## FERIE DEL PERSONALE DI RUOLO CHE SVOLGE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

**Ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007:**

- ✓ il **personale docente con contratto a tempo indeterminato** può accettare (*per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell'ambito del comparto scuola*) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.
- ✓ il **personale ATA con contratto a tempo indeterminato** può accettare (*per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell'ambito del comparto scuola*) contratti di lavoro a tempo determinato mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.

Il personale docente e ATA che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola o, nel caso degli ATA, in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (*ex artt. 36 e 59*) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.

### **Fruizione delle ferie**

- **contratto al 31 agosto:** il personale fruirà delle ferie nella scuola in cui è in servizio con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;
- **contratto al 30 giugno:**
  - ✓ non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.;
  - ✓ non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico glielne abbia o no formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6.

Ciò perché il personale destinatario dell'art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro.

In conclusione, così come precisato anche dall'ARAN - SCU\_014\_Orientamenti applicativi – **tale personale fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato** (*detratti i giorni di ferie eventualmente già fruiti durante la supplenza*).

## MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

(Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18)

### Docenti a tempo indeterminato o con contratto al 31 agosto

Le ferie **possono essere fruiti nei periodi di luglio ed agosto** oppure in quelli di sospensione delle lezioni che comprendono, **oltre a luglio e agosto**, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali ecc.

**Spetta sempre al docente individuare il periodo di fruizione delle ferie.**

- **Es.** se il **docente con contratto al 31/8** fruisce delle ferie nei periodi di luglio e agosto la scuola non può effettuare nessuna riduzione dei giorni maturati rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni (es. Natale e Pasqua) così come invece avviene per il personale supplente con contratto al 30/6.

**Al momento della cessazione del rapporto di lavoro le ferie non sono monetizzabili salvo i casi in cui il mancato godimento delle ferie** sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente (*decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità ecc.*).

### Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6

Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a nulla rilevando se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie in tali periodi.

In sostanza, la scuola deve detrarre dal monte ferie maturato e spettante al docente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (periodi di Natale e Pasqua e periodo dal termine delle lezioni al 30/6, con esclusione dei giorni in cui il docente è impegnato in attività valutative o collegiali) e ovviamente il periodo di ferie eventualmente già fruito dal docente. Ciò che rimane va monetizzato.

È utile precisare che tale calcolo (sottrazione dei giorni in cui è possibile fruire delle ferie dal totale delle ferie maturate e non fruiti) va effettuato dalla scuola **solo al termine del contratto ovvero nel momento in cui le ferie andrebbero monetizzate.**

Anche per tale personale ai fini di una eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui la mancata fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente (*assenze per malattia e infortunio, congedo obbligatorio di maternità ecc. fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni o comunque durante tutti i periodi in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie*).

- **Es.** Se durante il periodo di sospensione delle lezioni per Natale o Pasqua, periodo in cui il docente può fruire delle ferie, il docente era in malattia o in congedo per maternità, tali giorni non dovranno essere sottratti dal monte ferie spettante.

### Personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30/6 o 31/8

Ai fini dei periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie le nuove norme non introducono alcuna novità rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29.11.2007.

Per una eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non è imputabile o riconducibile al dipendente.

### Personale ATA supplente breve

Ai fini dei periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie le nuove norme non introducono alcuna novità rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29.11.2007.

Per tale personale è riconosciuta la “monetizzazione” quando la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

### Attribuzione delle ferie d’ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione

Risulta sempre illegittima l’imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del **personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche** ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.

**Su quest’ultimo punto è importante ricordare come il CCNL del 29.11.2007, all’art. 28,** dispone che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, **è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.**

Si ricorda altresì che di tale piano è data informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali e alle RSU di istituto.

**Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale ATA o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.**

---

*Per ulteriori chiarimenti e supporto è possibile rivolgersi  
alle segreterie territoriali UIL Scuola*

*Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](#)*

[www.uilscuola.it](http://www.uilscuola.it)

---